SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 24 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	All' Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All' Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo 4		Un fascicolo 8		Un fascicolo 4		Un fascicolo 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o »; inoltre le parole « sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. ».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di previsione della spesa » contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre « del Ministero delle Finanze, rubrica » ed alle parole « dei mandati di anticipazione e a disposizione », contenute nello stesso articolo, debbono intendersi sostituite le seguenti: « degli ordini di accreditamento ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.

Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capi del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000;

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite suindicato fu successivamente elevato a L. 50.000;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentito il Consiglio dei Minsitri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Cenio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1944, Reg. LL. PP. n. 1 a f. 1 — VIGLIAR.

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.

Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg. Giustizia n. 1 a f. 1 — TESTA

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità, per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio Notarile competente, il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI - ALDISIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg Giustizia n. 1 a f. 2 — TESTA.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 86;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 172';

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrarii di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno di scadenza.

La proroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare.

La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Art. 3

La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiari di volerlo coltivare direttamente.

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrarii, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrarii ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finchè sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata locatizia in corso.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - GULLO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 giugno 1944, Reg. Agricoltura n. 1 a f. 1 — FLAMMIA.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattenute di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuto indispensabile disporre per la disciplina di vincolo di altri cereali, delle fave secche e dei semi secchi di leguminose;

Decreta:

Art. 1

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo i seguenti prodotti da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti:

granturco, avena, segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai rimborsi delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, lì 19 giugno 1944.

IL MINISTRO
GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944, Reg. Agricoltura n. 1 a f. 2 — FLAMMIA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimemto e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione o di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflit-

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 3

Fermi restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 26 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1493.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, li 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 2-4-1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcooliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano »

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del 1-6-1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, rodotte nel 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, N. 134.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31-5-1944.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

TESTA DOMENICO, *gerente* Linotipografia M. Spadafora - Salerno